

resti di frazionamento nella misura del 4%,
sarebbero pagati posticipatamente il 1° gen-
naio e il 1° luglio di ogni anno: la Banca
assumerebbe però l'impegno di corrispondere
all'Istituto, in caso di risoluzione del con-
tratto per qualsiasi motivo, il rateo di pre-
mio per il periodo che intercede tra la de-
correnza del contratto e la data dell'ultimo
pagamento di premio ed il giorno in cui
si verifica la risoluzione del contratto;

c) Le assicurazioni verrebbero assunte
senza visita medica con procedura analoga
a quella praticata per le Assicurazioni. Opo-
lari, purché le somme depositate non ecce-
dano i seguenti limiti:

1°) L. 10.000 per assicurazioni "Vita Intera
a premi vitalizi o a premi temporanei";

2°) L. 10.000 per assicurazioni "Miste" di
durata maggiore di 30 anni;

3°) L. 15.000 per assicurazioni "Miste" di
durate comprese fra 20 e 29 anni;

4°) L. 20.000 per assicurazioni "Miste" di
durata inferiore ai 20 anni.

Per le assicurazioni assunte senza visita
medica, si applicherà una carenza di un